

CONVENZIONE COMUNE – CENTRI ASSISTENZA FISCALE–CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA DA PARTE DI CITTADINI DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2017

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa Anna Rosa Bruzzone, nata a _____, Codice Fiscale: _____, domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali –Settore Servizi Sociali

E

il C.A.F. _____ P.IVA _____, iscrizione all’albo n. _____, con sede legale in _____, CAP _____ – Via _____ n. _____, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società di servizio _____ con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Servizio Bonus Energia tariffa sociale

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione per il Comune di Genova del Servizio Bonus Energia, in particolare Gas ed Elettrico - tariffa sociale per l’anno 2017. Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali www.sgate.anci.it e www.autorità.energia.it.

Art. 2 Obblighi del CAF

Il CAF s’impegna a realizzare il servizio effettuando le seguenti attività:

- assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso ai benefici;

- verificare la completezza e la correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, tramite il collegamento all'anagrafe comunale che sarà reso disponibile gratuitamente dal Comune stesso;
 - verificare la completezza e la correttezza del codice fiscale tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
 - rilasciare all'utente copia della ricevuta (mod. 01), debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
 - accettare l'ISEE in corso di validità presentato dal richiedente;
 - gestire i flussi informativi verso l'Ente di Distribuzione caricando su SGATE le istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse;
 - fornire agli utenti le informazioni richieste;
 - accettare i reclami riguardanti l'esito delle istanze ed inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;
 - comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
 - esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
 - consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.
- Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

Art. 3 Sedi e orari

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:

_____ (indicare indirizzo, recapito telefonico ed e-mail)

(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto)

Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:

Art. 4 Collegamenti con il sistema SGATE

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia e il gas.

Art. 5 Conservazione dei dati

I dati acquisiti per l'istanza relativa bonus gas ed al bonus elettrico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione alla piattaforma SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 Accesso all'anagrafe

Il CAF si impegna ad utilizzare l'accesso anagrafico attraverso un limitato accesso telematico ad alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di famiglia), con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche.

I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono:

(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto):

_____ nato a _____ il _____
C.F. _____;

_____ nato a _____ il _____
C.F. _____.

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi alla piattaforma SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente atto.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Art. 7 Documenti e polizza assicurativa

Il numero di iscrizione all'albo nazionale dei CAF è _____.

Il CAF ha stipulato polizza assicurativa _____ al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo atto, conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali.

Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra _____, mail _____, cell. _____.

Il Responsabile della Sicurezza ai sensi è il Sig. _____

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Genova rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Art. 8 Corrispettivo e Pagamenti

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi al netto dell'IVA:

- € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei due benefici allo stesso cittadino;
- € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
- € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;

fino ad un importo massimo complessivo per il totale delle pratiche inserite da tutti i CAF convenzionati nell'anno 2017 pari a Euro 33.759,36 (IVA inclusa).

Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica in due tranches semestrali, sulla base del rendiconto delle pratiche inserite e ammesse trasmesso da SGATE al Comune di Genova. La prima tranche verrà calcolata sulla base delle pratiche inserite da ciascun CAF ed ammesse nel corso del primo semestre, sulla base delle tariffe previste per ogni tipologia di inserimento. La seconda verrà calcolata sulla base della rendicontazione annuale, previa riassegnazione, se del caso, delle singole pratiche a diverse tipologie tariffarie e detrazione l'importo già liquidato nel corso del primo semestre, nei limiti dell'importo massimo complessivo sopra esposto.

La fattura elettronica dovrà contenere:

- numerazione progressiva
- data di emissione
- Codice Beneficiario
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.
- Numero d'ordine
- Codice Univoco Ufficio della Direzione Politiche Sociali: R224QF

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, da parte del Comune di Genova, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni previo accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale della regolarità del DURC del contraente. In caso di irregolarità dello stesso la Civica Amministrazione procederà ai sensi della normativa.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca _____ di _____ – codice IBAN _____, conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del Decreto Lgs 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____
- _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la

segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 Durata

La presente convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata della presente convenzione per un ulteriore anno dalla scadenza alle medesime condizioni, nei limiti dell'importo disponibile riconosciuto da ANCI al Comune per lo svolgimento dell'attività.

Alla scadenza della presente convenzione e fino all'eventuale proroga della medesima, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio.

Art. 10 Controlli ed Inadempienze

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 100,00 ed un

massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della stessa penalità, verrà detratto dalla successiva tranche di pagamento o versata sul conto corrente del Comune di Genova codice IBAN

Art. 11

Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29

D.Lgs. n. 196/2003).

Il CAF assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D.Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quanto necessario alla riservatezza dei colloqui.

Art. 12 Controversie e Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 13 Norme residuali

Ogni modifica o integrazione al presente atto dovrà avvenire con appendice, adottata con atto formale.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese dell'Ente che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE

il CAF